



266/2025

Sent. n.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

In composizione monocratica, nella persona del Consigliere Massimo Balestieri, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 80088 del registro di Segreteria.

TRA

XX, rappresentata e difesa dall'avv. Luisa Frediani

RICORRENTE

CONTRO

INPS - Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Botta.

RESISTENTE

Fatto

La ricorrente ha rappresentato di essere titolare dal 1999 del trattamento pensionistico diretto erogato dall'INPS e di essere titolare di trattamento pensionistico di reversibilità a far data

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

dall'1/11/2017. Ha contestato il provvedimento di recupero dell'indebitato del 04/11/2019, ricevuto il 21/11/2019, per € 4.860,03 relativo al periodo dal 01/11/2017 al 31/12/2017, del 23/12/2020, ricevuto il 7/01/2021, per € 18.363,06, relativo al periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2018 e del 3/11/2021, ricevuto il 6/12/2021, per € 17.388,78, relativo al periodo dal 01/01/2019 al 31/12/2019. Ha rilevato che l'INPS ha contestato il superamento dei limiti di cumulabilità dei redditi posseduti in ragione delle dichiarazioni modello 730 anni 2017, 2018 e 2019. Ha rappresentato di aver contestato in via amministrativa il provvedimento del 23/12/2020, ricevuto il 7/01/2021, per € 18.363,06, ma l'INPS rigettava il ricorso. Ha, poi, inviato atto di diffida per contestare i provvedimenti di recupero del 4/11/2019 e del 23/12/2020.

La ricorrente ha, quindi, dedotto la violazione dell'art. 13 comma 2 della legge n. 412 del 1991, e ha richiamato l'art. 15, co. 1 del decreto-legge 1° luglio 2009 n. 78, convertito dalla legge 3 agosto 2009 n. 102, la sentenza delle Sezioni Riunite n° 4/QM/2008 e la sentenza n° 258/2022 della sezione seconda giurisdizionale di Appello. Ha, quindi, rappresentato che *"Quand'anche il termine dell'anno*

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi, quale termine per il recupero dell'indebito pensionistico dovesse intendersi quale anno civilistico, con scadenza al 31 dicembre dell'anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, in ogni caso i provvedimenti di indebito notificati il 21.11.2019 e 07.01.2021 debbono comunque essere dichiarati tardivi" e che "debba aversi riguardo, per valutare la tempestività dell'azione di recupero, non alla data riportata nella comunicazione di indebito, come asserito dall'INPS nel provvedimento di rigetto del reclamo, ma solo ed unicamente al momento della ricezione della stessa da parte del pensionato destinatario del provvedimento".

Ha, poi, evidenziato che ricorre la buona fede, in quanto la ricorrente ha dichiarato la situazione reddituale. Da ultimo, ha contestato la quantificazione dell'indebito. Ha così concluso:

"- Dichiarare la illegittimità della comunicazione datata 04.11.2019, ricevuta dalla sig.ra XX in data 21.11.2019, avente ad oggetto il recupero delle somme percepite per € 4.860,03 ed asseritamente non dovute sulla pensione ai superstiti n° 50282877 per il periodo dal 01.11.2017 al 31.12.2017 e quindi la

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

non debenza delle somme richieste;

- Dichiarare la illegittimità della comunicazione datata 23.12.2020, ricevuta dalla sig.ra XX in data 7.01.2021, avente ad oggetto il recupero delle somme percepite per € 18.363,06, al netto delle ritenute fiscali, ed asseritamente non dovute sulla pensione ai superstiti n° 50282877 per il periodo dal 01.01.2018 al 31.12.2018 e quindi la non debenza delle somme richieste;

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

- Dichiarare la illegittimità della comunicazione datata 3.11.2021, ricevuta dalla sig.ra XX in data 6.12.2021, avente ad oggetto il recupero delle somme percepite per € 17.388,78, al netto delle ritenute fiscali, ed asseritamente non dovute sulla pensione ai superstiti n° 50282877 per il periodo dal 01.01.2019 al 31.12.2019 e quindi la non debenza delle somme richieste;

- Per l'effetto disporre la restituzione all'esponente, da parte dell'INPS, delle somme recuperate e recuperande, maggiorate dagli interessi legali;

- in subordine, nella denegata ma non creduta ipotesi di rigetto delle domande principali, accertare la minor somma dovuta dall'esponente e, di conseguenza, disporre la restituzione a quest'ultima di quanto

eventualmente recuperato in più dall'Ente rispetto al dovuto, maggiorato degli interessi in misura di legge;

- in ogni caso con riserva di meglio controdedurre anche con riferimento al quantum oggetto delle varie riprese, all'esito dell'esame dei conteggi operati dall'INPS, chiedendo sin da ora che codesta Ecc.ma Corte Voglia ordinare al convenuto il deposito dei medesimi conteggi.

Con il favore delle spese".

Con memoria di costituzione l'INPS ha rappresentato che gli indebiti "sulla pensione ai superstiti n.50282877 sono stati originati dal superamento dei limiti di cumulabilità dei redditi propri con il trattamento ai superstiti stesso, ai sensi dell'art. 1, comma 41, L. n. 335/1995 - Tab. F".

Con riferimento all'art. 13 l. 412/1991, ha richiamato la sentenza n. 2/2018 della Sezione giurisdizionale per la regione Basilicata e l'obbligo di comunicare la variazione dei redditi.

Per quanto attiene alla quantificazione dell'indebito, ha rilevato che, ai sensi dell'art.1 comma 41 della L.335/95, "gli importi dei trattamenti pensionistici di reversibilità sono cumulabili con i redditi del beneficiario nei limiti di cui

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

all'allegata Tabella F", ossia entro il 75%, il 60% o il 50% della misura ordinaria, a seconda che il reddito del beneficiario sia superiore, rispettivamente, a tre, quattro o cinque volte il trattamento minimo annuo del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti" e che "l'accertamento di un limite legale al cumulo integrale della pensione di reversibilità con gli altri redditi propri del beneficiario, non comporta una modifica della pensione definitiva già percepita bensì soltanto l'adeguamento della pensione concretamente erogata ai limiti percentuali imposti dalla legge".

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Da ultimo ha rilevato che non assume rilievo ai fini del recupero la buona fede. Ha concluso per il rigetto del ricorso con vittoria di spese.

Con note la ricorrente ha contestato quanto dedotto dal resistente e ha insistito per l'accoglimento della domanda, richiamando la giurisprudenza contabile.

All'udienza del 21/05/2025, con l'assistenza del segretario Paola Venanzini, l'avv. Luisa Frediani si è riportata agli atti e, su domanda del giudice relativamente all'assenza in atti dell'istanza amministrativa relativa alla terza procedura di recupero dell'indebito, ha rappresentato che non le

risulta tale istanza e che l'INPS non ha rilevato l'assenza della stessa, l'avv. Andrea Botta per l'INPS si è riportato agli atti; al termine della camera di consiglio è stata data lettura del dispositivo, trasmesso al segretario per gli adempimenti di rito.

Diritto

Le procedure di recupero dell'indebito derivano dal superamento dei limiti di cumulabilità tra pensione e redditi di cui alla Tabella F allegata alla legge n. 335/1995, il cui art. 1, comma 41, dispone, tra l'altro, che *"gli importi dei trattamenti pensionistici ai superstiti sono cumulabili con i redditi del beneficiario, nei limiti di cui all'allegata tabella F"*.

Con la sentenza n. 4/2008 le Sezioni riunite hanno chiarito che *"in materia di recupero di ratei pensionistici indebitamente erogati per superamento dei limiti di reddito di cui all'art. 1, comma 41, della legge 8 agosto 1995 n° 335 - tabella F, va applicata, con ogni connessa conseguenza, la normativa di cui all'art. 9 della legge 7 agosto 1985 n° 428 e all'art. 5 del d.P.R. 8 luglio 1986 n° 429"* e che non trova applicazione l'art. 206 del D.p.r. n. 1092/1973. La suddetta pronuncia ha richiamato l'art.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

l'art. 13, comma 2, della legge 412/1991, "quale criterio di orientamento per valutare la ragionevole durata dei "tempi tecnici" necessari" per il recupero dell'indebito", precisando che il decorso del tempo non consuma il potere dell'INPS di procedere al recupero, ma spetta al giudice di merito valutare se l'indebito sia o meno ripetibile.

*L'art. 13, comma 2, della legge 412/1991, dispone:
"2. L'INPS procede annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza".*

L'art. 15 del decreto-legge n. 78/2009, convertito con la legge n. 102/2009, stabilisce che "a decorrere dal 1° gennaio 2010, al fine di semplificare le attività di verifica sulle situazioni reddituali di cui all'articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, l'Amministrazione finanziaria e ogni altra Amministrazione pubblica, che detengono informazioni utili a determinare l'importo delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito dei beneficiari, sono tenute a fornire all'INPS e agli altri enti di previdenza e assistenza obbligatoria, in via telematica e in forma

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

disaggregata per singola tipologia di redditi, nonché nel rispetto della normativa in materia di dati personali, le predette informazioni presenti in tutte le banche dati a loro disposizione, relative a titolari, e rispettivi coniugi e familiari, di prestazioni pensionistiche o assistenziali residenti in Italia. A decorrere dalla medesima data, i commi 11, 12 e 13 dell'articolo 35 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, sono abrogati".

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Ciò posto, dal quadro normativo che precede e dai principi di cui alla richiamata sentenza n. 4/2008, emerge che il pensionato è tenuto a comunicare le variazioni del reddito direttamente all'INPS o tramite la dichiarazione dei redditi e che l'INPS verifica annualmente la correttezza delle somme erogate, potendo procedere al recupero delle somme eventualmente erogate in eccesso entro l'anno civile successivo alla verifica della situazione reddituale; il superamento del termine non determina la decadenza dall'azione di recupero, ferma la possibilità di dichiarare l'irrepetibilità in caso di buona fede del pensionato.

In tal contesto, non si pone quindi, un problema di decadenza dell'azione e, quindi, l'eccezione della

ricorrente non può essere accolta.

Dalla documentazione in atti risulta che la ricorrente ha presentato l'istanza amministrativa del 4.02.2021 per la seconda procedura di recupero di cui alla nota del 23/12/2020 e atto di diffida del 19.07.2021 per la prima procedura di recupero del 4.11.2019 e per la suddetta seconda procedura. Manca, quindi, l'istanza amministrativa per la terza procedura di cui alla comunicazione del 3.11.2021, con conseguente inammissibilità della domanda d'irripetibilità per l'importo di 17.388,78 ai sensi dell'art. 153 c.g.c.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Nel merito, le procedure di recupero presentano la seguente situazione: 1) periodo dal 01.11.2017 al 31.12.2017, dichiarazione 2017 per i redditi 2016 presentata in data 18.10.2017, scadenza per il recupero 31/12/2018, comunicazione del 04.11.2019, ricevuta in data 21.11.2019, importo € 4.860,03; 2) periodo dal 01.01.2018 al 31.12.2018, dichiarazione 2018 per i redditi 2017 presentata in data 16.10.2018, scadenza per il recupero 31/12/2019, comunicazione del 23.12.2020, ricevuta in data 07.01.2021, importo € 18.363,06,; 3) periodo dal 01.01.2019 al 31.12.2019, dichiarazione 2019 per i redditi 2018 presentata in data 09.07.2020, scadenza per il

recupero 31/12/2021, comunicazione del 03.11.2021, ricevuta in data 06.12.2021, importo € 17.388,78.

Nel caso di specie l'INPS ha rispettato la scadenza solo per la terza procedura di recupero per l'importo di € 17.388,78, in quanto il primo provvedimento di recupero è stato ricevuto dalla ricorrente in data 21.11.2019, oltre la scadenza del 31/12/2018, mentre per la seconda procedura con scadenza al 31/12/2019 la comunicazione reca la data del 23.12.2020 ma è stata ricevuta il 07.01.2021. Sul punto, si condivide, peraltro, quanto argomentato dalla ricorrente, secondo cui *"debba aversi riguardo, per valutare la tempestività dell'azione di recupero, non alla data riportata nella comunicazione di indebito, come asserito dall'INPS nel provvedimento di rigetto del reclamo, ma solo ed unicamente al momento della ricezione della stessa da parte del pensionato destinatario del provvedimento"*.

La verifica in ordine al rispetto dei termini non può, infatti, essere rimessa al dato formale della data indicata nel provvedimento di recupero, ma occorre un parametro certo, che va identificato nella data di ricezione del provvedimento di recupero (Corte conti, Sezione Terza Giurisdizionale Centrale d'Appello, sent. n. 533/2023).

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Pertanto, ferma restando l'inammissibilità della domanda d'irripetibilità per assenza dell'istanza amministrativa, nel merito sarebbe comunque legittimo il recupero da parte dell'INPS dell'indebito di € 17.388,78.

Alla luce delle considerazioni che precedono, la tardività della prima e della seconda procedura di recupero non incide sulla legittimità delle stesse, in quanto occorre verificare se sussista o meno la buona fede del soggetto che ha indebitamente percepito l'importo.

Al riguardo, risulta in atti che la ricorrente ha correttamente comunicato la situazione patrimoniale tramite la dichiarazione dei redditi e che, quindi, l'errore nell'erogazione del trattamento pensionistico non è imputabile alla condotta della ricorrente, per la quale ricorre la buona fede.

Gli importi di € 4.860,03 e di € 18.363,06 vanno, quindi, dichiarati irripetibili, con obbligo di restituzione da parte dell'INPS delle somme trattenute, maggiorate degli interessi legali, in applicazione quanto deciso Sezioni Riunite con la sentenza n. 33/2017, decorrenti dalla domanda amministrativa e dalla data delle singole trattenute se effettuate dopo la domanda.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Pertanto, il ricorso è parzialmente accolto.

Le spese di lite sono compensate, in ragione dell'esito complessivo, nulla per le spese di giudizio.

P.Q.M.

La Corte dei Conti - Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio, in composizione monocratica definitivamente pronunciando:

- dichiara inammissibile la domanda d'irripetibilità per l'importo di € 17.388,78;
- accoglie parzialmente il ricorso e per l'effetto, dichiara irripetibili gli importi di € 4.860,03 e di € 18.363,06; sulle somme trattenute e oggetto di restituzione spettano gli interessi legali, decorrenti dalla domanda amministrativa o dalla data delle singole trattenute se effettuate dopo la domanda;
- spese di lite compensate, nulla per le spese di giudizio.

Fissa il termine di giorni 60 per il deposito della sentenza.

Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 21 maggio 2025.

IL GIUDICE

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

f.to digitalmente Cons. Massimo Balestieri

DECRETO

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196.

DISPONE

che a cura della Segretaria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 del suddetto art. 52 nei riguardi della parte privata e, se esistenti, del dante causa e degli aventi causa e di soggetti terzi.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Il Giudice

f.to digitalmente Cons. Massimo Balestieri

**Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 23.05.2025
per il Dirigente**

F.to digitalmente Dott. Alessandro VINICOLA

 ALESSANDRO
VINICOLA
CORTE DEI CONTI
23.05.2025 11:38:36
GMT+02:00